



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI BASILEA  
SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI OLTRE FRONTIERA DI RIFIUTI  
PERICOLOSI E SULLA LORO ELIMINAZIONE, FATTA A BASILEA IL 22  
MARZO 1989 E SUCCESSIVI EMENDAMENTI E CORREZIONI**

*Eccellentissimi Capitani Reggenti,*

*Onorevoli Consiglieri,*

ho il piacere di presentare Loro, ai fini dell'adesione, la **Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione**, fatta a Basilea il 22 marzo 1989 e successivi emendamenti e correzioni.

Il Congresso di Stato ha dato avvio all'iter di adesione a questa Convenzione con la delibera n. 34 dell'11 aprile 2022 e la Commissione Affari Esteri ne ha preso atto il 23 marzo 2023.

Eccellenze,

Onorevoli Consiglieri,

questa Convenzione è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 22 marzo 1989 ed è entrata in vigore il 5 maggio 1992 nell'ambito dell'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente), attivo già dal 1972 sui temi tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali e per la lotta ai cambiamenti climatici.

Scopo principale della Convenzione è quello di ridurre i movimenti di rifiuti pericolosi tra i Paesi e, in particolare, per impedire il trasferimento di rifiuti pericolosi dai paesi sviluppati verso i paesi in via di sviluppo.

È stata ratificata dalla quasi totalità dei Paesi, compresa l'Unione Europea; spiccano ancora, per l'assenza della loro ratifica, gli Stati Uniti d'America.

La Convenzione mira al superiore fine della tutela ambientale, in particolare degli ambienti marini e oceanici, tentando di porre un significativo argine alle pratiche di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli tossici e pericolosi, effettuati illecitamente nel corso di navigazioni marittime. Riconosciuto l'alto valore dell'ambiente marittimo, di mari e oceani, ai fini della tutela della salute umana, la Convenzione impegna

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - [www.esteri.sm](http://www.esteri.sm)

T +378 (0549) 882 302 – 882 312  
F +378 (0549) 882 814



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

gli Stati parte a porre in essere tutte le misure necessarie affinché lo smaltimento dei rifiuti pericolosi venga autorizzato solo in strutture specializzate, dotate delle migliori tecnologie atte a minimizzare gli effetti dello smaltimento sull'ambiente e a reprimere e punire severamente ogni smaltimento illecito.

La Convenzione provvede anzitutto a definire, attraverso corposi allegati, i rifiuti pericolosi oggetto di attenzione; in rapporto a questi rifiuti sono poi tassativamente definiti gli obblighi in capo agli Stati contraenti di vietare ogni esportazione di rifiuti tossici o pericolosi verso quei Paesi in via di sviluppo che non diano garanzie di smaltimento secondo metodologie e criteri di eco sostenibilità generalmente riconosciuti, ed assicurarsi circa l'idoneità, dal punto di vista della tutela ambientale, dei propri impianti di eliminazione dei rifiuti pericolosi, ai quali gli Stati parte sono incoraggiati a rivolgersi.

A vigilare e tutelare circa il rispetto degli aspetti di cui sopra, gli Stati parte della Convenzione sono tenuti a notificare la propria Autorità competente in materia: per la Repubblica di San Marino sarà designato l'Ufficio Prevenzione Ambiente del Dipartimento del Territorio.

La Convenzione provvede inoltre a definire le formalità tassative e complesse cui ogni operazione di movimentazione transfrontaliera di rifiuti pericolosi, principalmente a fini di smaltimento, dovranno essere espletate, sia a livello doganale, che delle rispettive Autorità competenti, sia nei Paesi coinvolti per il semplice transito, sia per quelli di destinazione finale del carico.

Sono inoltre definite tassativamente le condotte riconducibili alle categorie di traffico illecito di rifiuti pericolosi, relativamente alle quali gli Stati si impegnano a prevenire e perseguire severamente.

È previsto un finanziamento annuo obbligatorio a carico degli Stati parte, che il Segretario della Convenzione ha stimato per la Repubblica di San Marino in misura minima (246 USD); e altri finanziamenti a titolo volontario.

È inoltre prevista una Conferenza annuale della Parti, che si riunisce annualmente ed esamina e valuta in permanenza l'applicazione della Convenzione.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Eccellenze,

Onorevoli Consiglieri,

in ragione di quanto sopra descritto, ho l'onore di richiedere Loro l'adesione alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, fatta a Basilea il 22 marzo 1989 e successivamente corretta ed emendata.